Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **ROMA - Venerdì, 17 novembre 1933 - ANNO XII** **Numero 266**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2[illegible], intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. 1449.
Norme esecutive per l'applicazione della legge 30 maggio 1932, n. 759, sull'incremento dell'automobilismo pesante.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1925, n. 2080, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Vista la legge 30 maggio 1932, n. 759;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per l'agricoltura e le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI.

Art. 1.

Le caratteristiche tecniche alle quali devono soddisfare gli autoveicoli di cui all'art. 1 della legge 30 maggio 1932, numero 759 sono quelle indicate negli specchi *A, B, C, D* ed *E* compresi nell'allegato I che, visto d'ordine Nostro dal Ministro per la guerra, fa parte integrante del presente decreto.

Nel mese di settembre di ciascun anno il Ministero della guerra pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei tipi di autoveicoli esistenti in commercio che, soddisfacendo alle caratteristiche richieste, possono ottenere il « Brevetto di conformità ».

Art. 2.

I tipi di autoveicoli di cui al precedente art. 1, oltre che possedere tutti i requisiti tecnici esplicitamente indicati, debbono essere costruiti da fabbrica italiana, la quale eseguisca lavorazioni in serie, con sistemi razionali assicuranti la più assoluta intercambiabilità delle varie parti, ed attenendosi scrupolosamente alle disposizioni emanate dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria (U.N.I.).

Art. 3.

Le fabbriche italiane di autoveicoli che intendano includere uno o più tipi di autoveicoli, di loro produzione, nell'elenco di cui all'art. 1, debbono entro il mese di maggio di ogni anno, farne esplicita domanda al Ministero della guerra

in carta da bollo da L. 5, *accompagnandola coi disegni complessivi quotati degli autoveicoli stessi e con l'elenco delle loro caratteristiche fondamentali* (in triplice copia).

Il Ministero della guerra esaminati i disegni suddetti, un veicolo campione (che dovrà essergli presentato a richiesta) e tutti quegli altri documenti che ritenga necessari per individuare e definire in modo inequivocabile il tipo a cui appartiene l'autoveicolo presentato, emette inappellabilmente la propria determinazione in merito, *iscrivendo o no il tipo* nell'elenco di cui all'art. 1.

Art. 4.

Il proprietario di un autoveicolo di tipo iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, il quale intenda ottenere il « brevetto di conformità » deve farne domanda — in carta da bollo da L. 3 — al Comando del corpo d'armata nel cui territorio ha residenza, entro il mese di novembre e presentare poscia l'autoveicolo stesso per la « visita di accertamento » nel luogo, giorno ed ora che gli verranno indicati.

Le « visite di accertamento » hanno luogo di norma nei capoluoghi di provincia o nei centri abitati più importanti.

Accertato che l'autoveicolo è del tipo voluto ed in « perfetta efficienza » il Comando del corpo d'armata rilascia il « brevetto di conformità ».

Il « brevetto di conformità » è compilato secondo il modello di cui all'allegato II al presente decreto.

Art. 5.

Il rilascio del brevetto di conformità dà diritto, per l'anno successivo a quello in cui avviene, all'esenzione dalla tassa di circolazione e, conseguentemente, anche dal contributo di miglioramento stradale.

Permane però l'obbligo al proprietario di sottostare alle vigenti disposizioni per ottenere l'immatricolazione e la licenza di circolazione dell'autoveicolo.

Il « brevetto di conformità » devesi presentare all'Intendenza di finanza che ha sede nella provincia di immatricolazione dell'autoveicolo perchè annoti sulla licenza di circolazione gli estremi dell'ottenuto esonero dalla tassa di circolazione e dal contributo di miglioramento stradale e consegni all'interessato il distintivo annuale gratuito.

Art. 6.

A coloro cui siano ceduti autocarri dall'Amministrazione militare, il Comando di corpo d'armata rilascia, contemporaneamente alla consegna degli autocarri, il brevetto di conformità. Anche per essi l'esenzione dalla tassa di circolazione e dal contributo di miglioramento stradale ha luogo per l'anno successivo a quello del rilascio del brevetto di conformità.

Art. 7.

Per usufruire, per altri due anni, dell'esenzione dalla tassa di circolazione i proprietari degli autoveicoli debbono presentarli alla visita di verifica, che sarà annualmente disposta dal Comando del corpo d'armata avente giurisdizione nel territorio nel quale essi risiedono. La visita ha lo scopo di accertare che gli autoveicoli siano tuttora in perfetta efficienza, e del risultato di essa è fatta menzione nel brevetto di conformità.

Art. 8.

La visita di verifica, alla quale sono soggetti anche gli autocarri ceduti dall'Amministrazione militare, avviene nel mese di dicembre di ogni anno, nella località, giorno ed ora che saranno indicati dal Comando del corpo d'armata.

Art. 9.

Il rilascio del « brevetto di conformità » e le successive vidimazioni sono negate dall'autorità militare quando il veicolo, presentato alle visite di accertamento o di verifica, non risulti in perfette condizioni di efficienza e di manutenzione.

L'ufficiale ispettore fa anzi constatare — con apposita annotazione apposta sul « brevetto di conformità » — il cattivo stato d'uso dell'autoveicolo presentato alle visite di verifica.

In tal caso l'Intendenza di finanza non può consegnare all'interessato il distintivo annuale gratuito.

Art. 10.

Qualora un tipo di autoveicolo sia escluso dall'elenco dei tipi di cui al comma secondo dell'articolo 1, i possessori di autoveicoli del tipo escluso, ai quali fosse stato, a suo tempo, rilasciato il brevetto di conformità, beneficeranno dell'esenzione dalla tassa di circolazione e del premio che avessero conseguito, per il periodo triennale, purchè gli autoveicoli siano sottoposti alla annuale visita di verifica e da essa risultino in perfetto stato di efficienza.

DELLA CESSIONE DI AUTOVEICOLI MILITARI.

Art. 11.

Per gli autocarri, che il Ministero della guerra può annualmente cedere a prezzo di favore, il prezzo e le modalità della cessione sono fatti noti con avviso da pubblicarsi in tutti i Comuni del Regno e da inserirsi in giornali quotidiani.

DEI PREMI DI BUONA MANUTENZIONE.

Art. 12.

Tutti gli autoveicoli muniti di « brevetto di conformità », ad eccezione di quelli a gassogeno, possono anche godere per tre anni — a cominciare dall'anno successivo a quello in cui fu concesso il « brevetto di conformità » — di un premio di buona manutenzione, qualora essi nelle visite annuali di verifica risultino in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza.

Art. 13.

Il premio di buona manutenzione è invece negato, a giudizio insindacabile degli ufficiali ispettori nominati dai Comandi di corpo d'armata, incaricati delle « visite di verifica », qualora l'autoveicolo non risulti nelle condizioni sopra specificate.

Se però nel successivo anno il premio, negato l'anno precedente, sia dichiarato concedibile, esso può essere corrisposto sino al quarto anno successivo a quello del rilascio del « brevetto di conformità », purchè il veicolo presentato alla visita risulti anche in tale anno in perfetta efficienza.

Nel caso che il veicolo per due volte sia dichiarato non meritevole del premio di buona manutenzione, il « brevetto di conformità » viene annullato.

Art. 14.

I premi di buona manutenzione da accordarsi sono stabiliti annualmente dal Ministero della guerra di concerto con

quello delle finanze. Per ciascun tipo di autoveicolo l'importo sarà contenuto entro i limiti seguenti:

1) autocarri di cui alla lettera *a*) dell'art. 1 della legge 30 maggio 1932, n. 759. da L. 1000 a L. 3000;

2) autocarri di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 della legge predetta, se con motore a benzina, da L. 1000 a L. 3000; se con motore ad olio pesante, da L. 1500 a L. 3500;

3) trattori di cui alla lettera *d*) dell'art. 1 della legge predetta, se con sforzo al gancio inferiore a Kg. 2000, da L. 1000 a L. 1600; se con sforzo al gancio di Kg. 2000 o superiore, da L. 1500 a L. 2500;

4) autoinnaffiatrici di cui alla lettera *e*) dell'art. 1 della legge predetta, se con motore a benzina, da L. 1000 a lire 2000; se con motore a olio pesante, da L. 1500 a L. 2500;

5) autocarri di cui alla lettera *f*) dell'art. 1 della legge predetta, se di portata inferiore ai Kg. 3000, da L. 500 a L. 1500; se di portata superiore ai Kg. 3000, da L. 1000 a L. 2000.

Art. 15.

L'importo dei premi di buona manutenzione è pubblicato annualmente assieme all'elenco dei tipi degli autoveicoli esistenti in commercio che, a senso dell'art. 1 del presente decreto, possono ottenere il « brevetto di conformità ».

I premi stabiliti per un dato tipo di autoveicolo e per un determinato anno, possono essere modificati negli anni successivi per le nuove concessioni, ma rimangono inalterati per tutto il triennio per le concessioni già avvenute.

Art. 16.

I buoni per la riscossione dei premi di buona manutenzione sono consegnati all'atto stesso delle visite di verifica dall'ufficiale ispettore, dietro rilascio di regolare ricevuta da parte di chi presenta l'autoveicolo.

Art. 17.

Il decreto dei Ministeri delle finanze e dell'economia nazionale 30 novembre 1926, contenente norme per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari; quello del Ministero delle finanze 8 gennaio 1927, concernente la nomina della Commissione speciale per gli autocarri ausiliari militari; e quello dei Ministeri delle finanze e delle corporazioni 18 giugno 1930, portante modificazioni alle norme per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 81. — MANCINI.

ALLEGATO I

Specchi indicanti le caratteristiche tecniche alle quali devono soddisfare le varie categorie di autoveicoli contemplate dall'art. 1 della legge 30 maggio 1932, n. 759.

SPECCHIO « *A* ».

Categoria dell'autoveicolo:

Autocarri nuovi per merci — con motore ad iniezione di olio pesante (1) — (art 1, lettera *a*) della legge).

1. Portata utile: chilogrammi 3000-5000.
2. Tara non superiore alla portata utile.
3. Pendenza massima superabile a pieno carico ed alla velocità di almeno 4 km/ora. 25 per cento.
4. Velocità massima — al regime di potenza massima — non inferiore a km/ora 30.
5. Avviamento del motore: anche a mano sino alla temperatura di 5° C.
6. Autonomia a pieno carico: non inferiore a chilometri 200.
7. Rapporti del cambio non inferiore a 4 avanti ed 1 indietro.
8. Spazio carrozzabile utile dello chassis proporzionato alla portata e non inferiore a metri 3,50.
9. Carrozzeria a cassa od attrezzato per il trasporto di carburanti o lubrificanti.
10. Ruote tutte eguali fra di loro.
11. Diametro delle ruote: se per anelli semipneumatici mm. 720,5.
12. Diametro delle ruote: se per pneumatici pollici 20.
13. Altezza minima da terra dei vari organi esclusi i tamburi dei freni ed i comandi relativi m. 0,20.
14. Distanza minima tra il margine interno del rivestimento delle ruote e gli organi della carrozzeria o dello chassis non inferiore a mm. 50 per permettere l'applicazione di dispositivi di aderenza.
15. Raggio di volta minimo non superiore a m. 6,50.
16. Dimensione massima trasversale d'ingombro: per veicoli su semipneumatici non superiore a m. 2,20; per veicoli su pneumatici non superiore a m. 2,30.
17. Traversa posteriore dello chassis munita di gancio snodato di traino, del tipo regolamentare presso l'Esercito.
18. Ripartizione del peso sugli assali a pieno carico uniformemente distribuito: assale anteriore tre decimi; assale posteriore sette decimi; con tolleranza in più od in meno di un ventesimo.

SPECCHIO « *B* ».

Categoria dell'autoveicolo:

Autocarri nuovi per merci con motore a benzina o ad iniezione di olio pesante — a 6 ruote di cui 4 motrici (art. 1, lettera *b*) della legge).

1. Portata utile fuori strada: chilogrammi 2000-5000.
2. Tara non superiore ai sette quarti della portata utile fuori strada, per portate inferiori a 3000 chilogrammi ed ai quattro terzi per portate superiori.
3. Pendenza massima superabile a pieno carico (1) ed alla velocità di almeno 2,5 km/ora, non inferiore al 60 per cento.
4. Velocità massima al regime di potenza massima non inferiore a km/ora 40.
5. Avviamento del motore: anche a mano sino alla temperatura di — 5° C.
6. Autonomia a pieno carico (2) — su strade ordinarie — non inferiore a chilometri 200.
7. Rapporti del cambio non inferiori a 6 avanti ed 1 indietro.
8. Spazio carrozzabile utile dello chassis proporzionato alla portata e non inferiore a metri 3.
9. Carrozzeria a cassa.
10. Ruote per pneumatici — tutte eguali fra loro — doppie quelle motrici.
11. Diametro delle ruote: pollici 20.
12. Altezza minima da terra dei vari organi, esclusi i tamburi dei freni ed i comandi relativi: metri 0,25.
13. Distanza minima tra il margine interno del rivestimento delle ruote e gli organi della carrozzeria e dello chassis non inferiore a mm. 50 per permettere l'applicazione di dispositivi di aderenza.

---

(1) Per oli pesanti si intendono i combustibili di origine minerale aventi peso specifico uguale o superiore a 0.820.

(2) per pieno carico si intende quello corrispondente alla portata utile fuori strada.

14. Raggio minimo di volta non superiore a metri 6,50.
15. Dimensione massima trasversale d'ingombro non superiore a metri 2,20.
16. Traversa posteriore dello chassis munita di gancio snodato di traino del tipo regolamentare presso l'Esercito.
17. Ripartizione del peso sugli assali a pieno carico uniformemente distribuito: assale anteriore tre demici; assale posteriore sette decimi; con tolleranza in più od in meno di un ventesimo.

SPECCHIO « C ».

Categoria dell'autoveicolo:

Autocarri nuovi a gassogeno (art. 1, lettera *c*) della legge).

1. Combustibili che devono potersi usare: carbone di legna oppure legna da ardere, oppure semi coke di lignite oppure agglomerati di sostanze combustibili varie e di residui di lavorazioni industriali o simili.
2. Il focolare deve essere in grado di funzionare per alcune ore con consumo ridottissimo di combustibile durante le soste del veicolo (funzionamento en veilleuse).
3. Il gas prodotto dal gassogeno deve avere un elevato potere calorifico, deve essere di titolo costante e ben definito in modo da non recare nè danni, nè inconvenienti al funzionamento regolare del motore.
4. Il depuratore deve essere di facile pulizia o ricambio e deve essere dotato di un dispositivo di sicurezza atto a fornire al conduttore indicazioni tempestive circa le avarie che compromettono il regolare funzionamento del motore stesso.
5. Il peso a vuoto del gassogeno completo deve essere inferiore ai chilogrammi 275 per gli autocarri di portata fino a chilogrammi 3000 ed inferiore a chilogrammi 350 per gli autocarri di portata superiore.
6. Le dimensioni di ingombro del gassogeno debbono essere limitate e proporzionate alla potenza del motore in modo che il gassogeno non riduca il piano di carico normale, non ostacoli l'accesso al veicolo da qualsiasi parte e consenta l'applicazione di una cabina con sedile a due posti.
7. L'autonomia per ogni carica del gassogeno non deve essere inferiore a chilometri 50 per percorso su strada pianeggiante. Sull'autocarro deve essere previsto il posto per il numero di cariche necessarie oltre quella contenuta nel gassogeno affinchè l'autonomia del veicolo non sia inferiore a 150 chilometri
8. Il motore ad elevato rendimento termodinamico deve essere appositamente studiato per il funzionamento a gassogeno, gli organi soggetti ad incrostarsi o comunque sporcarsi con l'uso, debbono essere facilmente accessibili
9. Le caratteristiche dell'autocarro debbono essere eguali a quelle indicate nello specchio « *A* » salvo per quanto riguarda la autonomia, che è quella fissata al paragrafo 7, il motore le cui caratteristiche sono fissate al n. 8 e la tara che potrà superare di un decimo quella indicata nello specchio stesso.

SPECCHIO « D ».

Categoria dell'autoveicolo:

Trattori agricoli (art. 1, lettera *d*) della legge).

	TIPI DI TRATTORI		
	piccoli	medi	grandi
A) *Caratteristiche agricole:*			
1. Peso in assetto di marcia	sotto i 15 quintali	dai 15 ai 30 q.li	dai 30 ai 45 q.li
2. Sforzo di trazione non inferiore a . .	8 quintali	14 q.li	24 q.li
3. Potenza del motore HP	da 10 a 15	da 15 a 30	da 30 a 45
4. Velocità minima al regime di coppia massima Km. ora	2	2	2
5. Velocità massima al regime di potenza massima Km. ora	da 8 a 12	da 8 a 12	da 8 a 12
6. Autonomia con rimorchio non inferiore a ore	8	8	8
7. Rapporti del cambio	3 avanti 1 indietro	3 avanti 1 indietro	3 avanti 1 indietro
8. Altezza minima da terra dei vari organi m.	0,20	0,20	0,20
9. Raggio di volta minimo non superiore a m.	4	4	4
10. Dimensione massima trasversale di ingombro non superiore a m. . . .	1,30	1,70	2,20
11. Ripartizione del peso sugli assali (solo per trattori su ruote):			
assale ant.	4/10	4/10	4/10
assale post.	6/10	6/10	6/10
con tolleranza in più od in meno di 1/20.			
12. Motore preferibilmente ad iniezione di olio pesante con avviamento meccanico, senza batterie di accumulatori	—	—	—
13. Struttura generale semplice, robusta e rustica, con notevole accessibilità, ai vari organi	—	—	—

B) *Caratteristiche stradali:*

14. Possibilità di facile applicazione di anelli o tasselli di gomma sui cerchioni delle ruote o sui cingoli.
15. Possibilità di applicazione di una sospensione elastica almeno all'assale anteriore.
16. Possibilità di facile applicazione alle ruote gommate di dispositivi di aderenza.
17. Possibilità di molleggiare il sedile del conduttore e di proteggerlo con capote.
18. Possibilità di applicazione facile sulle ruote motrici di freni efficaci e di comoda manovra.
19. Possibilità di applicazione di due ganci di traino ad altezze tali dal suolo che rispondano l'una alle esigenze dell'agricoltura e l'altra alle esigenze del traino militare. Quest'ultimo gancio dovrà essere del tipo regolamentare presso l'esercito.

Oppure possibilità di applicazione di un solo gancio regolamentare presso l'esercito che possa essere spostato in modo da assumere le due posizioni anzidette.

20. Possibilità di applicazione sulla trattrice di una o due casse sia per il trasporto dei materiali che di zavorra.
21. Se a cingoli, godrà di un premio maggiore quel tipo che sarà in grado di marciare indifferentemente sulle strade e su terreno vario, senza che sia necessario ricorrere all'applicazione di dispositivi di aderenza o di protezione.

SPECCHIO « E ».

Categoria dell'autoveicolo:

Autoinnaffiatrici stradali (art. 1, lettera *d*) della legge).

1. Se esiste la pompa di compressione per il normale innaffiamento essa deve essere di metallo anti-acido.
2. Se non esiste la pompa o non è costruita di metallo anti-acido, l'autoinnaffiatrice deve essere provvista di un dispositivo di irrorazione ausiliario costituito di massima delle seguenti parti:

a) una o più tubazioni di ferro o di acciaio permanentemente in sito, che permettano il deflusso del liquido dal serbatoio ad uno spanditoio;

b) uno spanditoio posto in posizione opportuna (purchè non anteriore) che consenta una irrorazione il più vicino a terra possibile, di larghezza non inferiore all'ingombro trasversale della autoinnaffiatrice;

c) una saracinesca. o rubinetto, comandato dal posto in cabina, che consenta di inserire o di escludere il dispositivo di irrorazione ausiliario a volontà dell'operatore.

3. L'irrorazione ausiliaria potrà essere effettuata sia a semplice gravità che a pressione.

L'irrorazione a pressione dovrà essere attuata o mediante bombole d'aria compressa da allogarsi al momento dell'impiego in posto preventivamente stabilito, o mediante altro dispositivo idoneo: in entrambi i casi il serbatoio dovrà essere a tenuta d'aria e resistere ad una pressione interna di almeno tre atmosfere.

Nel caso previsto l'impiego di bombole d'aria compressa, la autoinnaffiatrice dovrà essere anche fornita di adatta tubazione per l'immissione nel serbatoio dell'aria, e dei raccordi relativi agli apparecchi di segnalazione in cabina.

N. B. — Nell'assegnazione dei premi varrà data la preferenza alle autoinnaffiatrici, montate sugli chassis appartenenti agli autoveicoli indicati negli specchi *A*, *B* e *C*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

ALLEGATO II

SCHEMI DI DOCUMENTI

COMANDO DEL . . . . CORPO D'ARMATA.

Brevetto di conformità.

rilasciato a senso dell'art. 4 del R. decreto in data . . . ., n. . . . . . al signor (1) . . . . abitante in (2) . . . ., proprietario dell'autoveicolo sopradescritto. Categoria alla quale appartiene l'autoveicolo (3) . . . ., n. di targa . . . . . ., provincia . . . ., n. del motore . . . . . ., n. del telaio . . . . . ., fabbrica e denominazione con cui l'autoveicolo è conosciuto in commercio (tipo) . . . ., tara in ordine di marcia q.li . . . ., portata q.li (4) . . . ., sforzo al gancio kg. (5) . . . ., capacità l. (6) . . . . L'autoveicolo sopraindicato fu visitato (7) . . . . il giorno . . . . ed è stato riconosciuto appartenente ad uno dei tipi indicati nell'elenco di cui all'art. 1 delle norme per l'applicazione della legge 30 maggio 1932-X, n. 759, ed in perfetta efficienza. Esso è quindi ammesso all'esonero dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'anno . . . . (8).

Il presente brevetto dà diritto altresì all'esenzione dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'autoveicolo sopra descritto per gli anni solari (9) . . . . nonchè al premio di buona manutenzione di L. . . . . per gli anni (10) . . . . qualora nelle visite di verifica di cui sopra risulti in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza (11).

Qualora in una delle visite l'autoveicolo non sia dichiarato in perfetta efficienza il premio di buona manutenzione relativo a quell'anno potrà essere corrisposto nel . . . . (4° anno successivo a quello del rilascio del presente brevetto di conformità) purchè il veicolo presentato alla visita in tale anno risulti in perfetta efficienza. Nel caso che il veicolo per due anni sia dichiarato non meritevole del premio di buona manutenzione, il « brevetto di conformità » relativo verrà annullato.

Le visite di verifica avranno luogo nei mesi di dicembre degli anni (12) . . . .

Data . . . . 193 - Anno

Il Comandante del Corpo d'Armata:

---

(1) Nome, cognome e paternità.
(2) Comune, via o frazione, numero...
(3) Autocarro per merci con motore ad olio pesante; autocarro per merci a sei ruote con motore a benzina; autocarro per merci con motore ad olio pesante; autocarro a gassogeno; trattore agricolo; autoinnaffiatrice con motore a benzina; autoinnaffiatrice con motore ad olio pesante; autocarro ceduto dall'autorità militare.
(4) Per gli autocarri.
(5) Per i trattori.
(6) Per le autoinnaffiatrici.
(7) Località.
(8) Anno successivo a quello del rilascio del brevetto.
(9) Per i due anni successivi a quello indicato alla precedente chiamata (8).
(10) Tre anni successivi a quello del rilascio del brevetto.
(11) Per gli autocarri a gassogeno la dicitura « nonchè al premio di buona manutenzione di L. . . . ., ecc. » deve essere cancellata.
(12) Tre anni successivi a quello del rilascio del brevetto.

Passaggi di proprietà.

L'autoveicolo entro descritto fu venduto al signor (1) . . . . domiciliato a (2) . . . . come da denuncia in data . . . . registrata . . . .

Data . . . .

Il Conservatore del P.R.A.:

L'autoveicolo entro descritto fu venduto al signor (1) . . . . domiciliato a (2) . . . . come da denuncia in data . . . . registrata . . . .

Data . . . .

Il Conservatore del P.R.A.:

---

(1) Nome, cognome e paternità.
(2) Località, via o frazione, numero ....

Visita di verifica.

L'autoveicolo fu sottoposto alla 1ª visita di verifica in (1) . . . . il giorno . . . . e (2) . . . . . trovato in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza. Esso (3) . . . . quindi ammesso all'esonero dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'anno (4) . . . ., (5) . . . . al premio di L. . . . . per l'anno (6) . . . .

Motivi della non efficienza (7) . . . .

Data . . . .

L'Ufficiale Ispettore:

L'autoveicolo fu sottoposto alla 2ª visita di verifica in (1) . . . . il giorno . . . . e (2) . . . . . trovato in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza. Esso (3) . . . . quindi ammesso all'esonero dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'anno (4) . . . ., (5) . . . . al premio di L. . . . . per l'anno (6) . . . .

Motivi della non efficienza (7) . . . .

Data . . . .

L'Ufficiale Ispettore:

L'autoveicolo fu sottoposto alla 3ª visita di verifica (8) in (1) . . . . il giorno . . . . e (2) . . . . . . trovato in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza. Esso (3) . . . . quindi ammesso all'esonero dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'anno (4) . . . ., (5) . . . . al premio di L. . . . . per l'anno (6) . . . .

Motivi della non efficienza (7) . . . .

Data . . . .

L'Ufficiale Ispettore:

L'autoveicolo fu sottoposto alla 4ª visita di verifica (8) in (1) . . . . il giorno . . . . e (2) . . . . . trovato in perfetto stato di conservazione ed in perfetta efficienza. Esso (3) . . . . quindi ammesso all'esonero dalla tassa di circolazione interna e dal contributo di miglioramento stradale per l'anno (4) . . . . (5) . . . . al premio di L. . . . . per l'anno (6) . . . .

Motivi della non efficienza (7) . . . .

Data . . . .

L'Ufficiale Ispettore:

(1) località
(2) fu, o non fu
(3) è, o non è
(4) successivo a quello della visita
(5) ed, oppure, nè
(6) anno in cui si è effettuata la visita
(7) per i soli autoveicoli non in efficienza
(8) nella eventualità che in una delle precedenti visite l'autoveicolo fosse stato dichiarato non efficiente.

Premi di buona manutenzione concessi.

In seguito al risultato della (1) . . . . . visita di verifica passata è stato concesso al proprietario dell'autoveicolo sig. (2) . . . . il premio di buona manutenzione di L. . . . . per l'anno testè trascorso. Il buono relativo venne consegnato nelle mani del sig. (2) . . . . a ciò delegato, il quale ha rilasciato regolare quietanza.

Data . . . .

L'Ufficiale Ispettore:

(1) 1ª, 2ª, 3ª o 4ª.
(2) Nome, cognome e paternità.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. **1450.**

Riconoscimento dei diplomi rilasciati dalla Sezione musicale « Giuseppe Verdi » della Società Dante Alighieri, Comitato di Tunisi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 29 gennaio 1931, n. 199;

Vista la istanza del presidente della Società nazionale « Dante Alighieri », Comitato di Tunisi;

Vista la relazione della Commissione incaricata di procedere all'accertamento dei requisiti tecnici-didattici-amministrativi della Sezione musicale « Giuseppe Verdi » della Società predetta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 1° settembre 1933-XI sono riconosciuti a tutti gli effetti legali, i diplomi rilasciati dalla Sezione musicale « Giuseppe Verdi » della Società Dante Alighieri, Comitato di Tunisi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 62. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **1451.**

Istituzione in Asmara di una sede del R.A.C.I. e del pubblico registro automobilistico per la Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1814;

Ritenuta la necessità di estendere anche in Eritrea i provvedimenti legislativi emanati nel Regno per la disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli e per l'istituzione del pubblico registro automobilistico;

Sentito il Governatore della Colonia Eritrea;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e il R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, sono estesi alla Eritrea con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Le attribuzioni di cui ai predetti Regi decreti, affidate nel Regno alle sedi provinciali del Reale Automobile Club d'Italia, sono esercitate in Eritrea, per tutto il territorio della Colonia, dalla sede di Asmara del Reale Automobile Club d'Italia.

Art. 3.

Le facoltà conferite dai Regi decreti sopracitati ai Ministri, ai Prefetti ed alle Prefetture, sono esercitate in Eritrea rispettivamente dal Ministro per le colonie e dal Governatore.

Alle altre autorità ed uffici del Regno devono intendersi sostituite le autorità e gli uffici corrispondenti ed equiparati della Colonia.

Nei trasferimenti di autoveicoli dal Regno in Colonia, si seguono le norme ed i procedimenti stabiliti per i trasferimenti da una all'altra Provincia del Regno.

Art. 4.

L'art. 27 del R. decreto 15 marzo 1927, n. 436, è modificato come appresso:

« Le vertenze fra il Reale Automobile Club d'Italia ed il Governo dell'Eritrea relative a quanto è oggetto del presente decreto, appartengono alla esclusiva competenza del Ministro per le colonie ».

Art. 5.

L'art. 37 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, è modificato come segue:

« Il Governatore può ordinare ispezioni all'ufficio del Reale Automobile Club incaricandone funzionari governativi ».

Art. 6.

I diritti ed emolumenti da corrispondere al Reale Automobile Club d'Italia sono quelli fissati dal decreto del Ministro per le finanze in data 6 ottobre 1927.

Art. 7.

I rilievi statistici saranno eseguiti in conformità del decreto del Ministro per le finanze in data 19 ottobre 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 60. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. 1452.
Provvedimenti in dipendenza del nubifragio in provincia di Reggio Calabria e in Mazzano Romano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di autorizzare l'esecuzione di opere di pronto soccorso per assicurare il ricovero delle famiglie rimaste senza tetto nei Comuni della provincia di Reggio Calabria, colpiti dal nubifragio del 23 settembre 1933-XI, e nel comune di Mazzano Romano, in provincia di Roma, colpito dal nubifragio del 21-22 settembre 1933-XI;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni danneggiati dal nubifragio del 23 settembre 1933-XI, in provincia di Reggio Calabria, e nel comune di Mazzano Romano, in provincia di Roma, danneggiato dal nubifragio del 21-22 settembre 1933-XI il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere nel rispettivo limite di spesa di L. 480.000 e L. 20.000;
a) alle opere immediate di pronto soccorso;
b) all'esecuzione d'ufficio, a mezzo del Genio civile, dei lavori per la copertura dei tetti sconvolti dal nubifragio, quando ciò sia necessario a tutela della pubblica incolumità o per ridare alloggio alle famiglie, le quali già occupavano i fabbricati danneggiati.
Alla indicata spesa si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per opere dipendenti da alluvioni, piene, frane ed eruzioni vulcaniche nell'Italia meridionale e centrale.

Art. 2.

La spesa per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo sarà rimborsata allo Stato per intero dai proprietari che abbiano un reddito imponibile complessivo superiore a L. 10.000 all'anno, e per metà da quelli che abbiano un reddito superiore a L. 5000, restando esonerati da ogni rimborso quei proprietari il cui reddito imponibile complessivo sia inferiore a L. 5001.

I rimborsi saranno effettuati in trenta rate bimestrali uguali con le forme ed i privilegi fissati per la riscossione delle imposte dirette, in base a liquidazioni di spesa effettuate dal Genio civile e rese esecutorie dal prefetto.

Art. 3.

Nell'esecuzione dei lavori di cui al presente decreto il Genio civile provvede con quelle modalità che stimi più adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.
Nessuna azione di responsabilità civile per qualsiasi titolo o ragione può, da parte dei proprietari degli edifici riparati o dai lori aventi causa, essere promossa verso lo Stato ed i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda la determinazione e l'esecuzione dei lavori, nonchè il loro compimento.
Nessun risarcimento è dovuto, qualora con l'esecuzione di tali lavori siano cagionati danni ad edifici, che non debbano essere demoliti o riparati, a meno che gli interessati provino che i danni siano stati prodotti dall'inosservanza delle dovute cautele. In siffatti casi le domande di risarcimento, sotto pena di decadenza dell'azione giudiziaria, debbono essere notificate all'Amministrazione entro 60 giorni da quello in cui si sono verificati i pretesi danni.

Art. 4.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere previste dal presente decreto e compiute a datare dal 24 settembre 1933-XI sono esenti da ogni tassa di bollo, di registro, ipotecaria e sulle concessioni governative.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 78. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1933, n. 1453.
Soppressione della Sezione speciale dell'Ispettorato del Tesoro per il risanamento della città di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1904, n. 27, istitutivo della Sezione speciale del Tesoro per la vigilanza sulle opere di risanamento della città di Napoli;
Viste le leggi 5 luglio 1908, n. 351, 12 marzo 1911, n. 258, e 9 agosto 1926, n. 1691;
Considerato che i lavori sottoposti alla vigilanza della predetta Sezione sono quasi ultimati e pertanto può farsi subentrare alla Sezione stessa, per gli affari tuttora in corso, l'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli;

Ritenuta la necessità e l'urgenza del provvedimento in quanto è inteso ad attuare una semplificazione nei servizi;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Sezione speciale dell'Ispettorato del Tesoro istituita col R. decreto 14 gennaio 1904, n. 27, che approva il regolamento per la esecuzione della legge 7 luglio 1902, n. 290, sul risanamento della città di Napoli, è soppressa.

Le relative attribuzioni, per gli affari ancora in corso all'entrata in vigore del presente decreto, sono demandate all'Alto Commissariato per la città e la provincia di Napoli costituito col R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 340, *foglio* 71. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. **1454**.
Determinazione dei termini per la trasmissione e la revisione dei rendiconti e delle penalità, in caso di ritardo, a carico dei funzionari responsabili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le successive disposizioni;
Visto l'art. 13 della legge 3 aprile 1933, n. 255, sull'ordinamento della Corte dei conti;
Sentita la Corte dei conti;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai funzionari delegati che non presentino i rendiconti nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, quando il ritardo non dipenda da forza maggiore, può essere applicata dalla Corte dei conti, previa contestazione all'interessato, la pena pecuniaria sino a L. 1000, ove non sia già stata applicata dalla competente Amministrazione centrale la penalità analoga prevista dall'art. 337 dello stesso regolamento.

La stessa penalità può essere applicata ai Regi agenti all'estero che non trasmettano le contabilità nei termini di cui agli articoli 307 e 312 del regolamento consolare approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996, modificato col R. decreto 5 settembre 1888, n. 5756 (serie III).

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei riguardi dei funzionari che non diano esauriente risposta ai rilievi degli uffici incaricati della revisione entro il termine che sarà stabilito da tali uffici con i rilievi stessi.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione del precedente articolo, i funzionari delegati, nell'inviare i rendiconti alla competente Amministrazione, trasmettono alla Corte dei conti un elenco dei rendiconti stessi contenente, per ogni rendiconto, l'indicazione del periodo cui si riferisce, del capitolo sul quale sono imputate le spese, del numero dell'ordine o degli ordini di accreditamento, nonchè dell'importo della somma giustificata.

Analoga comunicazione è fatta alla Corte dei conti dai Regi agenti all'estero, i quali indicano nell'elenco il periodo al quale si riferiscono le contabilità da essi presentate.

Art. 3.

I capi degli uffici amministrativi e di ragioneria, centrali e periferici, ed i capi degli uffici speciali di revisione, ai quali è demandata ai termini dell'art. 60 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, la revisione dei rendiconti dei funzionari delegati, debbono compilare per ciascuno dei semestri giugno-novembre e dicembre-maggio, una situazione dalla quale risulti, distintamente per i singoli esercizi, il movimento dei rendiconti indicando:

a) l'importo dei rendiconti giacenti presso l'ufficio al principio del semestre e di quelli per i quali erano in corso, alla stessa data, rilievi da sistemare;

b) l'importo dei rendiconti pervenuti nel semestre;

c) l'importo dei rendiconti trasmessi nel semestre alla ragioneria centrale (per gli uffici amministrativi e per gli uffici di revisione) od alla Corte dei conti (per le ragionerie);

d) l'importo dei rendiconti giacenti al termine del semestre distintamente per quelli ricevuti e riconosciuti regolari, per quelli che hanno formato oggetto di rilievo e per quelli rimasti da rivedere.

Le situazioni degli uffici amministrativi e di revisione vengono rimesse, non oltre il 15 dicembre per il semestre giugno-novembre e non oltre il 15 giugno per il semestre dicembre-maggio, alla Ragioneria centrale, la quale le fa pervenire, insieme alle situazioni da essa compilate, alla Corte dei conti rispettivamente entro i mesi di dicembre e di giugno di ciascun anno.

Entro questi ultimi termini la Ragioneria centrale del Ministero degli affari esteri compila e trasmette alla Corte dei conti la situazione delle contabilità dei Regi agenti all'estero, indicando le contabilità in corso di revisione all'inizio del semestre, comprese quelle che hanno formato oggetto di rilievi, il movimento verificatosi e la rimanenza risultante alla fine del semestre medesimo.

Art. 4.

Gli uffici amministrativi o di revisione e le ragionerie centrali debbono compiere in ciascun semestre l'esame e la trasmissione, rispettivamente alla Ragioneria od alla Corte dei conti, di un complesso di rendiconti o di contabilità dei Regi

agenti all'estero equivalente almeno all'entità di quelli rimasti alla fine del semestre precedente, secondo la situazione di cui al precedente art. 3.

Quando nel corso di un semestre non sia stato completato l'esame di tutti i rendiconti e contabilità rimasti presso l'ufficio alla fine del semestre precedente, dovranno darsi, in allegato, alla situazione di cui al predetto art. 3, gli opportuni chiarimenti.

Art. 5.

La Corte dei conti esamina le situazioni semestrali ed i chiarimenti forniti in merito ai rendiconti ed alle contabilità giacenti, nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente art. 4, ed ove ritenga che non siano giustificate a sufficienza le risultanze della situazione, fa al capo ufficio le contestazioni che ritenga necessarie, informandone il Ministro competente.

Sulle ulteriori giustificazioni pervenute si pronuncia in modo definitivo la Corte dei conti, la quale, ove non ravvisi escluse responsabilità nel ritardo della trasmissione dei rendiconti e delle contabilità, può applicare una pena pecuniaria sino a L. 1000.

Della revisione amministrativa rispondono, ciascuno per la propria parte, il capo dell'ufficio ed il funzionario di grado non inferiore al sesto che sia stato eventualmente delegato a dirigere la revisione dei rendiconti.

Art. 6.

I provvedimenti adottati dalla Corte dei conti, ai sensi dei precedenti articoli 1 e 5, non sono suscettibili di alcun gravame e vengono comunicati all'Amministrazione competente affinchè abbiano esecuzione mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

I provvedimenti stessi sono dalla Corte dei conti comunicati anche alla Direzione generale del Tesoro.

Art. 7.

Le disposizioni del presente decreto si applicano per la presentazione e trasmissione dei rendiconti dei funzionari delegati e delle contabilità dei Regi agenti all'estero a partire da quelli riferibili all'esercizio 1933-34.

La resa, da parte dei funzionari delegati e dei Regi agenti all'estero, dei rendiconti e delle contabilità riferibili agli esercizi precedenti, rimasti, per qualsiasi motivo, in arretrato, dovrà in ogni caso essere effettuata non oltre il 31 marzo 1934.

Gli uffici amministrativi o di revisione, ai quali è affidato l'esame dei rendiconti, debbono esaurire il loro compito, nei riguardi dei rendiconti di cui al precedente secondo comma, entro il 30 settembre 1934. Le Ragionerie centrali debbono compiere la revisione di loro competenza ed eseguire la trasmissione dei rendiconti e delle contabilità alla Corte dei conti entro il 31 marzo 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 340, foglio 77. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. **1455**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Belvedere di Tezze.

N. 1455. R. decreto 14 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in Belvedere di Tezze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. **1456**.
Riconoscimento della erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Giorgio in Montenars frazione del comune di Artegna.

N. 1456. R. decreto 14 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto 11 novembre 1932 dell'Arcivescovo di Udine, relativo alla erezione in parrocchia autonoma della Chiesa di S. Giorgio in Montenars, frazione del comune di Artegna.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. **1457**.
Passaggio alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica della Confraternita del SS. Sacramento di S. Nicolò la Kalsa, con sede in Palermo.

N. 1457. R. decreto 14 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la Confraternita del SS. Sacramento di S. Nicolò la Kalsa, passa alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione. Rimane fermo l'obbligo della Confraternita di corrispondere all'Ospedale civico di Palermo l'annuo assegno di L. 170, per effetto delle disposizioni contenute nelle leggi 30 luglio 1896, n. 344, e 7 luglio 1907, n. 435.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. **1458**.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, con sede in Palermo.

N. 1458. R. decreto 21 settembe 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Suore di Nostra Signora della Carità del Buon Pastore, con sede in Palermo, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa di alcuni immobili attualmente intestati a terzi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **1459**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto del Divino Amore con Casa generalizia in Roma.

N. 1459. R. decreto 28 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto del Divino Amore con Casa generalizia in Roma, alla via San Francesco di Sales, numero 27.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *ottobre* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **1460**.

Cambiamento di denominazione dell'Associazione per l'attuazione della scuola di metodo Pizzigoni in « Opera Pizzigoni » con sede in Milano.

N. 1460. R. decreto 28 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la denominazione di « Opera Pizzigoni » viene sostituita alla denominazione di cui al Nostro decreto 23 ottobre 1927, n. 2116, e viene approvato lo statuto dell'Opera suddetta.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1933 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. **1461**.

Erezione in ente morale della « Fondazione Senatore Pascale » con sede in Napoli.

N. 1461. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, la « Fondazione Senatore Pascale », con sede in Napoli, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1933 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 14 settembre 1933.

Radiazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como delle sorgenti « Ca' Morta o Vai » e « Pracim ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 16 dello stesso mese, registro 13 Lavori pubblici, foglio n. 5036, con il quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como, al cui n. 456 sono inscritti il fiume Aperto con le sorgenti Cà Morta o Vai e Pracim e le due a valle ed a monte della stazione ferroviaria Nord;

Vista la sentenza 30 dicembre 1931-25 gennaio 1932 del Tribunale delle acque pubbliche di Milano nella causa tra la Società anonima Fabbriche italiane di seterie A. Clerici e il Ministero dei lavori pubblici per radiazione delle sorgenti Ca' Morta o Vai e Pracim e della roggia Molinara dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como;

Ritenuto che con la predetta sentenza il Tribunale delle acque di Milano ordinò la cancellazione delle sorgenti Vai o Ca' Morta e Pracim e della roggia Molinara dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como;

Vista l'altra sentenza 15 marzo-3 aprile 1933 del Tribunale superiore delle acque pubbliche che rigetta l'appello proposto dal Ministero dei lavori pubblici, avverso la sentenza 30 dicembre 1931-25 gennaio 1932 del Tribunale delle acque di Milano, confermando la sentenza stessa;

Vista la nota 3 maggio 1933, n. 7137, dell'Avvocatura generale dello Stato, che esclude l'opportunità del ricorso per Cassazione avverso la sentenza suddetta;

Ritenuto che occorre pertanto provvedere alla radiazione delle sorgenti Vai o Ca' Morta e Pracim dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como;

Che nessun provvedimento è da adottare in merito alla roggia Molinara, non figurando essa inscritta al n. 456 dell'elenco suddetto;

Visto il R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, ed il regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285, nonchè il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2235;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le sorgenti Ca' Morta o Vai e Pracim, già inscritte al n. 456 dell'elenco delle acque pubbliche della provincia di Como, sono radiate dall'elenco stesso.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1933 - *Anno XI*
Registro n. 17 *Lavori pubblici, foglio n.* 21.

(6173)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1933.

Schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il seguente schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Varese compilato dall'Ufficio del genio civile di Varese:

N. d'ord.	Denominazione del corso d'acqua	Foce e sbocco	Comuni toccati o attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	Roggia Riale o del Molino di Mezzo	Fiume Ticino	Sesto Calende, Mercallo	Dallo sbocco in Ticino alle origini
2	Torrente Brivio o torrente Craggio	Roggia Molinara	Bisuschio e Cuasso al Monte	Dallo sbocco nella roggia Molinara alla confluenza col rio Garaveni

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, numero 2161, e 2 e 3 del regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R. decreto 11 agosto 1920, n. 1285:

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito di copia del presente decreto nell'Ufficio della Regia prefettura di Varese;

b) l'inserzione completa del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Varese;

c) il deposito di un esemplare del Foglio annunzi legali in cui sarà stato pubblicato il presente decreto in tutti i Comuni direttamente interessati;

d) l'affissione all'albo pretorio dei detti Comuni per un termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione così nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali dell'eseguito deposito ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data d'inserzione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà presentare osservazioni anche l'Amministrazione provinciale di Varese;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo del Genio civile di Varese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: Di Crollalanza.

(6175)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1933.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra la Società anonima « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » con sede in Napoli e la Società in nome collettivo « Credito Calabrese » Cassa rurale centrale, con sede in Catanzaro.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalla Società anonima « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » con sede in Napoli, e dalla Società in nome collettivo « Credito Calabrese » Cassa rurale centrale con sede in Catanzaro, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra la Società anonima « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » con sede in Napoli, e la Società in nome collettivo « Credito Calabrese » Cassa rurale centrale, con sede in Catanzaro, rendendosi così applicabili alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernenti le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nel giornale *Il Mattino* di Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: De Francisci.

(6221)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1933.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione tra le Società anonime « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » con sede in Napoli e « Banco Abruzzese » con sede in Teramo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37;

Vista l'istanza presentata dalle Società anonime: « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » con sede in Napoli e « Banco Abruzzese » con sede in Teramo, le quali espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione della seconda nella prima;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

È dichiarata di pubblico interesse la fusione tra le Società anonime: « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno » con sede in Napoli, e « Banco Abruzzese », con sede in Teramo, rendendosi così applicabili, alle deliberazioni di fusione e alle altre che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, concernente le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, anche al fine dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine, durante il quale rimane sospesa la validità delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni, purchè, in aggiunta alle pubblicazioni prescritte dal Codice di commercio, l'annunzio delle deliberazioni stesse e dell'abbreviazione del termine per l'opposizione, concessa col presente decreto, sia pubblicato nei giornali *Il Mattino* di Napoli e *Il Giornale d'Italia* di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: De Francisci.

(6222)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1933.
Autorizzazione all'esercizio di magazzini generali in Lodi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;
Esaminata l'istanza della Società anonima Deposito cereali di Lodi, con sede in Lodi, intesa ad ottenere l'autorizzazione al deposito delle merci nazionali e nazionalizzate;
Sentito il parere delle autorità locali competenti emesso con deliberazione 10 ottobre 1933-XI;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Deposito cereali di Lodi, è autorizzata all'esercizio di magazzini generali in Lodi per il deposito delle merci nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale della economia corporativa di Milano curerà l'osservanza del presente decreto, e proporrà entro sei mesi l'ammontare della cauzione che i Magazzini devono versare a norme dell'art. 2 del regolamento 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(6225)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1933.
Autorizzazione alla Società anonima « La Rinascente », con sede in Milano, ad aumentare il capitale sociale di L. 7.500.000 mediante emissione di azioni privilegiate.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, numero 1623;
Vista l'istanza presentata da « La Rinascente, società per l'esercizio di grandi magazzini » con sede in Milano la quale chiede di essere autorizzata ad aumentare il capitale sociale di L. 7.500.000, mediante emissione di azioni privilegiate;
Ritenuto che è il caso di autorizzare l'accennato aumento di capitale e che il privilegio da concedersi alle relative azioni deve essere contenuto nei limiti appresso determinati;
Su conforme parere dei Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Decreta:

La Società anonima « La Rinascente, società per l'esercizio di grandi magazzini » con sede a Milano, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 24 novembre 1932, n. 1623, ad aumentare di L. 7.500.000 il capitale sociale, mediante emissione di azioni privilegiate.
Il privilegio delle azioni predette consiste nella priorità nella ripartizione degli utili, mediante prelievo, in ciascun esercizio del dividendo, fino al 6 per cento, con diritto a conguaglio negli esercizi successivi ove in qualche esercizio gli utili non consentano la detta remunerazione, e nel diritto ad essere rimborsate con precedenza sulle altre azioni.
Il privilegio nella ripartizione degli utili verrà a cessare quando per dieci esercizi consecutivi sia stato corrisposto un dividendo del 6 per cento tanto alle azioni privilegiate quanto a quelle ordinarie.
Le nuove azioni devono essere offerte nella totalità in opzione ai precedenti azionisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: DE FRANCISCI.

(6223)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1933.
Apertura di una nuova sessione di esami di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334;
Sentiti i Ministri per l'educazione nazionale e per le corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

È bandita una quarta sessione di esami di abilitazione all'esercizio delle arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere, comprese, in quest'ultima categoria, le specialità del massaggiatore e del capo-bagnino degli stabilimenti idroterapici.

Art. 2.

Potranno partecipare agli esami:
1° coloro i quali, alla data di pubblicazione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 e, cioè, al 1° agosto 1927, avevano esercitato direttamente da almeno due anni le arti suddette;
2° gli infermieri dei pubblici ospedali già in servizio presso gli ospedali alla stessa data;
3° coloro che, pur non avendo compiuto il prescritto biennio di esercizio, dimostrino di aver seguito i corsi per infermiere, indetti da istituti ospedalieri e superati i relativi esami;
4° coloro i quali, pur non avendo direttamente esercitato le arti suddette, abbiano, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, un tirocinio di almeno quattro anni come apprendisti nell'arte che aspirano ad esercitare.

Art. 3.

Gli esami avranno luogo presso le Regie prefetture di Agrigento - Alessandria - Ancona - Ascoli - Bari - Belluno - Bergamo - Bologna - Brescia - Cagliari - Caltanissetta - Catania - Catanzaro - Chieti - Como - Cremona - Cuneo - Firenze - Fiume - Foggia - Forlì - Genova - Lecce - Livorno - Massa - Messina - Milano - Modena - Napoli - Novara - Padova - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro -

Pisa - Potenza - Reggio Calabria - Rieti - Roma - Sassari - Siena - Siracusa - Taranto - Torino - Trapani - Trento - Trieste - Udine - Varese - Venezia - Verona - Vicenza - Viterbo - Zara.

Art. 4.

Coloro che aspirano a sostenere gli esami debbono farne domanda, entro il termine improrogabile del 31 dicembre 1933-XII, alla Regia prefettura della sede che intendono prescegliere.

Alla domanda debbono essere uniti i seguenti documenti:

1° atto di nascita da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il 21° anno di età o che lo compie entro il corrente anno;

2° fotografia dell'aspirante regolarmente autenticata;

3° atti e certificati da cui risulti che l'aspirante si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 2 per poter partecipare agli esami;

4° certificato penale da cui risulti che l'aspirante si trovi nelle condizioni previste dall'art. 18 del regolamento approvato con R. decreto 31 maggio 1928, n. 1334.

Gli aspiranti, inoltre, dovranno far pervenire, contemporaneamente alla domanda, all'economo della Prefettura, una cartolina vaglia di L. 35,10 per le spese di esami.

Art. 5.

I prefetti delle Provincie indicate nell'art. 3 sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 10 novembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(6224)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 863 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stoissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stoissich Giovanni, figlio di Antonio e di Suljevich Maria, nato a Pola il 18 febbraio 1884 e abitante a Pola, via Sergia n. 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bibulich Vincenza fu Pietro e di Franca Domenica, nata a Pola il 25 maggio 1887, ed ai figli, nati a Pola: Armando Umberto, il 10 gennaio 1906; Romeo, l'8 giugno 1919; Liliana, il 27 dicembre 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4418)

N. 860 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stoissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stoissich Antonio, figlio di Antonio e di Suevich Maria, nato a Pola il 29 giugno 1870 e abitante a Pola, piazza Comizio n. 6, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bullo Ottavia Antonia fu Federico e di de Padovan Lucrezia, nata a Pola il 15 luglio 1873, ed ai figli, nati a Pola: Gino Federico, l'11 gennaio 1902; Giulio, il 19 giugno 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4419)

N. 1155 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Sufich » e « Bursich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bursich Maria vedova Sufich, figlia del fu Giovanni e della fu Zovich Maria, nata a Gallignana (Pisino) il 26 settembre 1858 e abitante a Pola, via

Badoglio, 29, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi » e « Soffici » (Borsi Maria vedova Soffici).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4420)

N. 859 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stojsich » (Stoissich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. (Stoissich) Stojsich Andrea, figlio del fu Biagio e della fu Puchar Giovanna, nato a Carbune (Pisino) il 3 settembre 1853 e abitante a Lavarigo (Pola) n. 3, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Orlich Caterina fu Simone e fu Ripech Caterina, nata a Dignano il 10 settembre 1867.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4421)

N. 862 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stoisich » (Stoissich) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stoisich (Stoissich) Giovanni, figlio del fu Luca e di Velcich Mattea, nato a Filippano (Dignano) il 29 giugno 1865 e abitante a Fasana (Pola) n. 224, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tomassich Maria di Matteo e fu Cottina Maria, nata a Fasana il 30 gennaio 1875, ed alla figlia Anna, nata a Fasana il 28 gennaio 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4422)

N. 864 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Stoissich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Stoissich Giorgio, figlio del fu Giovanni e della fu Suplina Domenica, nato a Chenbune (Pisino) l'8 settembre 1871 e abitante a Pola, via Patrizio n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Luxetich Maria di Martino e di Bassich Lucia, nata a Previs l'8 settembre 1882, ed ai figli, nati a Pola: Maria, il 24 gennaio 1907; Giovanni, il 15 gennaio 1909; Giuseppe, il 18 luglio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4423)

N. 1145 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie

della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Stipancich » e « Medich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Stipancich Antonia ved. Medich, figlia di Giuseppe e di Jurlina Pasqua, nata a Pola il 15 giugno 1880 e abitante a Pola, via Francia n. 32, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stefani » e « Medici » (Stefani Antonia ved. Medici).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4424)

N. 858 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sossich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Sossich Vincenzo Lodovico, figlio del fu Paolo e di Miculian Antonia, nato ad Albona il 15 giugno 1879 e abitante a Pola, via Emo n. 9, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pregl Maria di Antonio e di Juricich Maria, nata in Albona il 3 marzo 1887, ed alle figlie, nate a Pola: Pierina, il 16 dicembre 1906; Ida, il 5 novembre 1909.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4425)

N. 497 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dobran » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Dobran Giuseppe, figlio di Giovanni e di Tromba Anna, nato a Sissano (Pola) il 29 gennaio 1881 e abitante a Pola, via Sergia, 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tromba Maria di Antonio e di Tromba Pasqua, nata a Sissano il 25 marzo 1881; ed ai figli, nati a Sissano: Antonio, il 2 ottobre 1903; Lodovico, il 24 luglio 1906; Rosa, il 3 febbraio 1909; Mario, l'8 dicembre 1910; Emilio, il 12 luglio 1913; Giovanni, l'11 febbraio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4426)

N. 496 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Dobrovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della sig.ra Delmoro Concetta ved. Dobrovich Benedetto, figlia di Giovanni e di Moscarda Pasqua, nata a Gallesano (Pola) il 27 settembre 1902 e abitante a Gallesano (Pola) n. 104, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Debrevi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Benedetto, nato a Gallesano il 1° settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4427)

N. 645 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ghersich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome maritale della sig.ra Maresch Maria ved. Ghersich Giovanni, figlia del fu Francesco e della fu Jelek Elisabetta, nata a Mihanic (Graz-Austria) il 1° luglio 1862 e abitante a Pola, via Muzio, 21, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ghersi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli: Rodolfo, nato a Novacco (Pisino) il 14 luglio 1883; Alberto, nato a Lindaro (Pisino) il 7 novembre 1884; Romano, nato a Pola il 25 dicembre 1891; Giovanni, nato a Pola il 2 febbraio 1898.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4428)

N. 87 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Hervatin » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della sig.ra Lizzal Lucia ved. Hervatin Bortolo, figlia del fu Michele e della fu Mattea Rudan, nata a S. Giovanni d'Arsa (Gimino) il 6 gennaio 1883 e abitante a Stignano (Pola) n. 106, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crevatini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Stignano: Lodovico, il 29 marzo 1912; Bortolo, il 15 gennaio 1914; Mirko, il 3 gennaio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai n. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4429)

N. 650 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Gracalich » e « Micalievich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Gracalich Mattea ved. Micalievich Giacomo, figlia del fu Giuseppe e della fu Marta Lorenzin, nata a Medolino (Pola) l'11 dicembre 1867 e abitante a Medolino (Pola) n. 40, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Graccali » e « Micali » (Graccali Mattea ved. Micali).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Micali » anche ai figli, nati a Medolino: Michele, il 29 settembre 1900; Pietro, l'11 febbraio 1902, alla nuora Caterina Lorenzin di Giuseppe e di Maria Lorenzin, moglie di Michele Micalievich, nata a Medolino il 20 ottobre 1898, ed alla nipote Maria Micalievich di Michele e di Caterina Lorenzin, nata a Medolino il 15 agosto 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4430)

N. 442 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Simonovich » e « Cecinovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Simonovich Fosca ved. Čecinovich, figlia del fu Matteo e della fu Lucia Billich, nata a Sanvin-

centi il 12 aprile 1865 e abitante a Medolino (Parrocchia), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Simeoni » e « Cecino » (Simeoni Fosca ved. Cecino).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4431)

N. 1105 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Grassich » e « Sergovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Lizzul-Grassich Domenica ved. Sergovich, figlia di Domenico e di Clapcich Maria, nata a Casali Sumberesi (Albona) il 21 ottobre 1883 e abitante a Pola, via Belgio, n. 9, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grassi » e « Sergo » (Lizzul-Grassi Domenica ved. Sergo).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Sergo anche al figlio Carlo del fu Giuseppe, nato a Pola il 13 marzo 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4432)

N. 1104 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Sepich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Sepich Maria ved. Rodinis, figlia di Nicolò e di Maria Gobis, nata a Lussinpiccolo il 5 maggio 1855 e abitante a Pola, via Abbazia n. 7, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Seppi » (Seppi Maria ved. Redinis).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4433)

N. 1134 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Raunich » e « Sebenich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Raunich Maria ved. Sebenich, figlia del fu Filippo e della fu Rovis Maria, nata a Gimino l'11 agosto 1854 e abitante a Pola, via Giovia n. 56, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ranni » e « Sebeni » (Ranni Maria ved. Sebeni).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4434)

N. 1130 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Sgrablich-Gaimovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi del sig. Sgrablich-Gaimovich Giuseppe, figlio di Pietro e di Daicich Vido Fosca, nato a S. Pietro in Selve (Antignana) l'11 novembre 1885 e abitante a Pola, via Rossandra n. 14, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Grabelli » e « Gaimo ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mazzucca Maria di Pietro e di Piletich Fosca, nata a S. Pietro in Selve il 24 dicembre 1887; alla figlia Stefania, nata a Pola il 24 febbraio 1911.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4435)

N. 1154 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Skoravich » e « Suffich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Skoravich Giovanna ved. Suffich, figlia della fu Elena, nata a Marzana (Dignano) il 26 agosto 1847 e abitante a Pomer (Pola) n. 49, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Corani » e « Soffici (Corani Giovanna ved. Soffici).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Soffici » anche alla figlia Eufemia del fu Giuseppe Suffich, nata a Pomer il 20 gennaio 1887.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4436)

N. 1144 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Vranich » e « Sincich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Vranich Antonia ved. Sincich, figlia di Maria, nata a Trieste il 7 gennaio 1879 e abitante a Pola, via Benenghi n. 50, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Urani » e « Sindici » (Urani Antonia vedova Sindici).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Sindici » anche ai figli del fu Luigi Sincich, nati a Pola: Luigi, il 2 luglio 1902; Vittoria, il 23 dicembre 1903; Brunilde-Caterina, il 30 luglio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4437)

N. 1147 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Jadressich » e « Smocovich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Jadressich Caterina ved. Smocovich, figlia del fu Antonio e di Rusich Domenica, nata a Pola il 7 aprile 1881 e abitante a Pola, Monte Castagner n. 45, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giadressi » e « Mocchi » (Giadressi Caterina vedova Mocchi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Mocchi » anche ai figli del fu Antonio Smocovich, nati a Pola: Antonia, il 17 novembre 1905; Rodolfo, il 15 gennaio 1912; Antonio, il 9 maggio 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4438)

N. 1149 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Smogliani » e « Opassich », sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Smoglian Mattea ved. Opassich, figlia di Michele e di Caterina Juricich, nata a Villa Padova (Pisino) l'11 aprile 1879 e abitante a Pola, via Faveria n. 12, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Smogliani » e « Opassi » (Mattea Smogliani ved. Opassi).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4439)

N. 2139 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che i cognomi « Vratovich » e « Sverco », sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Vratovich Maria ved. Sverco, figlia di Matteo e di Poropat Caterina, nata a Podgachie (Lanischie) il 13 dicembre 1886 e abitante a Pola, via Capretti n. 7, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Frattoni » e « Sferco » (Maria Frattoni vedova Sferco).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Sferco » anche alla figlia Maria del fu Antonio Sverco, nata a Podgaschie il 10 marzo 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4440)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1343, concernente la modificazione del saggio d'interesse sulle somme versate in conto corrente postale.

(6226)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 10 novembre 1933-XII, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1587, col quale vengono determinate le facoltà del consegnatario della ferrovia Cividale-Caporetto.

(6227)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 novembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1308, contenente disposizioni per l'adozione di un unico modello di pagella scolastica negli Istituti d'istruzione media (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 1933-XI).

(6228)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 novembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1161, relativo alla concessione alla Regia università di Roma di un contributo straordinario di L. 300.000 per l'arredamento ed il completamento della Clinica delle malattie tropicali e sub-tropicali (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1933-XII).

(6229)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 novembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in

legge del R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1210, concernente l'istituzione di seconde classi collaterali stabili nelle scuole medie inferiori e di istituti tecnici inferiori isolati (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 25 settembre 1933-XI).

(6230)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 novembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 11 agosto 1933, n. 1203, concernente l'anticipazione del contributo statale per la sistemazione degli Istituti universitari di Pisa (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1933-XI).

(6231)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 novembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1333, contenente provvedimenti per le Accademie, gli Istituti e le Associazioni di scienze, di lettere ed arti (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 25 ottobre 1933-XI).

(6232)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 novembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 29 giugno 1933, n. 1015, contenente norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 1933-XI).

(6233)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza della Camera dei deputati, in data 10 novembre 1933-XII, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 22 giugno 1933, n. 863, concernente la dispensa dal pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche agli studenti di cittadinanza italiana, appartenenti a famiglie residenti in Dalmazia, nell'isola di Veglia e nella provincia di Zara, i quali si iscrivano o siano iscritti alle Università ed agli Istituti superiori del Regno (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 25 luglio 1933-XI).

(6234)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933-XI, n. 1379 relativo all'acquisto della piena cittadinanza italiana da parte degli abitanti delle Isole italiane dell'Egeo.

(6235)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 19 ottobre 1933 è stato rilasciato il Regio exequatur al signor Giovanni De Hoog, vice console onorario dei Paesi Bassi a Palermo.

(6200)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titolo del debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 58.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3331 — Data: 25 aprile 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Colella Giulio fu Luigi — Titoli del debito pubblico: al portatore 7 — Rendita: L. 1000, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6171)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 238.

Media dei cambi e delle rendite

del 15 novembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.50
Inghilterra (Sterlina)	60.89
Francia (Franco)	74.375
Svizzera (Franco)	367.40
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4 —
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.65
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.60
Cecoslovacchia (Corona)	56.55
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.725
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.537
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.065
Olanda (Fiorino)	7.665
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	153.75
Svezia (Corona)	3.15
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	89 —
Id. 3,50 % (1902)	88.10
Id. 3 % lordo	64.525
Consolidato 5 %	94.30
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.775
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.05
Id. id. id. 1940	104.575
Id. id. id. 1941	104.60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*)

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO d'iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	650660	Banca Italiana di Cauzioni, Società anonima sedente in Roma - ipotecata . . . . L.	777 —
»	524536	Martucci Aida moglie di Massimiani Giuseppe, Martucci Adelchi, Martucci Zaira moglie di Carosella Camillo, Martucci Olga moglie di Carosella Giulio e Martucci Santorre e Brunetto, fratelli e sorelle fu Raffaele, gli ultimi due minori sotto la p. p. della madre Marsiglia Maria, vedova Martucci, eredi indivisi del detto loro padre, domic. a Chieti - ipotecata . »	17,50
»	671629	Incarbone Margherita-Olga fu Pietro, minore emancipata sotto la curatela del marito Incarbone Pier-Francesco fu Gaetano, domic. a Caltagirone (Catania) - ipotecata . . . . . »	70 —
»	671630	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	70 —
»	671631	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	70 —
»	671632	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	70 —
»	671633	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	70 —
»	671634	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	140 —
»	671635	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	140 —
»	671636	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	140 —
»	671637	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	140 —
»	671638	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	157,50

Roma, 31 ottobre 1933 - Anno XII

(6204)

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	320961 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Garofalo Giovanna fu Vincenzo, vedova di Verde Cristoforo, domic. a Roma . . . . L. per la proprietà: Ospedali Civili di Civitavecchia (Roma).	750 —
»	391659 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	4.200 —
Cons. 3.50 %	804097 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Intestata come l'usufrutto precedente . . . » per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente.	4.200
Cons. 5 % (Polizza combattenti)	3596	Caporali Raffaello fu Vincenzo, domic. a Piteglio di Pistoia (Firenze) . . . . »	20
Cons. 5 %	453269	Martino Clemente fu Salvatore, minore sotto la p. p. della madre Giorgianni Santa fu Vincenzo, vedova di Martino Salvatore, domic. a Camaro Superiore (Messina) . . . . »	10 —
Cons. 3.50 %	432763	Peretti Beatrice-Carmelia-Albertina di Luigi, nubile, domic. a Piovera (Alessandria) - vincolata . . . . »	70 —
Cons. 3 %	44557	Pecoraro Gaetano fu Salvatore . . . . »	18 —
»	44804	Intestata come la precedente . . . . »	18 —
»	46062	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
»	47328	Intestata come la precedente . . . . »	60 —
»	47329	Intestata come la precedente . . . . »	12 —
Cons. 3.50 %	75941	Comune di Seminara . . . . »	2.180, 50
»	628667	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	628668	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	687705	Intestata come la precedente . . . . »	385 —
»	690689	Intestata come la precedente . . . . »	504 —
Cons. 5 %	7211	Intestata come la precedente . . . . »	120 —
»	378820	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
Cons. 5 % (1861)	960780 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Romagnoli Fanny fu Teodoro, moglie di Pietro Ponti, domic. a Milano . . . . » per l'usufrutto: Marazzani Maria di Giacomo, vedova di Edoardo Romagnoli, domic. a Milano.	820 —
Cons. 5 %	83979	Barbati Luigia fu Luigi, moglie di Nardini Giacomo di Rinaldo, domic. a New York . . . . »	250 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	141409	Dellisanti Salvatore fu Giovambattista, dom. a New York (S.U.A.) »	300 —
»	113301	Pagano Dolores di Luigi-Maria, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Napoli . . . . »	25 —
»	23935	Calogero Luigi fu Giuseppe . . . . »	10 —
»	23980	Calogero Giovanni fu Giuseppe, minore sotto la p p. della madre Levriero Anna fu Giuseppe, vedova di Calogero Giuseppe, domiciliato a Palmi (Reggio Calabria) . . . . »	10 —

Roma, 31 ottobre 1933 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(6203)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.